Allegato "B" all'Atto di Rep. n. 2871 e Racc. n. 2016

Statuto FIAP

*** _ ***

Indice

Titolo I – Costituzione, organizzazione e obiettivi della Federazione
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 – Organizzazione della Federazione a livello Nazionale e Territoriale
Art. 3 – Obiettivi della Federazione
Titolo II dei Soci
Art. 4 I Soci della Federazione
Art. 5 Modalità di adesione
Art. 6 Perdita dei requisiti di Socio
Titolo III degli Organi Statutari
Art. 7 Organi Statutari
Art. 8 dell'Assemblea
Art. 9 dei compiti dell'Assemblea Generale
Art. 10 Voti spettanti ai Componenti l'Assemblea Generale
Art. 11 Consiglio Nazionale
Art. 12 Presidente
Art. 13 Comitato di Presidenza
Art. 14 Collegio dei Probiviri
Titolo IV del Segretario Generale della Federazione
Art. 15 Segretario Generale
Titolo V del Patrimonio e delle entrate della Federazione
Art. 16 Patrimonio, entrate ordinarie e straordinarie, gestione economica e rendiconti economici e finanziari, della Federazione
Art. 17 Regolamento di esercizio
Art. 18 Codice Etico
Art. 19 Scioglimento della Federazione
Art. 20 Rinvio

*** _ ***

Titolo I – Costituzione, organizzazione e obiettivi della Federazione

Art. 1 - Costituzione

È costituita la FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Essa ha carattere apartitico e apolitico e persegue i propri obiettivi, mantenendo la propria autonomia. Ha durata illimitata ed è retta dalle disposizioni del presente Statuto, nonché dell'articolo 36, e attinenti articoli del Capo III, del Codice civile.

La Federazione rappresenta le Imprese del Comparto Trasporto e Logistica delle merci, tra le quali quelle iscritte all'Albo degli Autotrasportatori istituito presso il Ministero dei Trasporti di cui alla Legge 298/74.

Art. 2 – Organizzazione della Federazione a livello Nazionale e Territoriale

La Federazione ha la Sede legale a Padova, in Via Croce Rossa n° 42 può istituire ulteriori uffici di rappresentanza e/o operativi in altre sedi, nazionali ed internazionali, tenuto conto dei propri obiettivi, delle iniziative e delle esigenze dei propri aderenti.
A livello territoriale nazionale, favorendo la presenza capillare, la FIAP è organizzata in Sedi di Rappresentanza locate presso gli uffici di rappresentanza e/o operativi direttamente attivati, ovvero presso le Organizzazioni di Imprese aderenti, o le strutture delle Imprese associate ai sensi del successivo art. 4 che si impegnano nell'attività di rappresentanza territoriale della Federazione.

Art. 3 – Obiettivi della Federazione

Con l'obiettivo di favorire e contribuire allo sviluppo, alla strutturazione e alla innovazione delle Imprese del Comparto Trasporto e Logistica nella sua globalità, e alla crescita professionale dei loro Imprenditori e Addetti, la Federazione persegue i seguenti scopi:
- rappresentare e tutelare le Imprese associate e le esigenze dei loro Imprenditori nelle relazioni con i Poteri Politici ed Amministrativi;
- promuovere e collaborare alla predisposizione di provvedimenti legislativi, amministrativi e relativi strumenti applicativi;
- promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le Imprese associate, anche attraverso l'istituzione di consorzi, cooperative o gruppi di interesse economico, nonchè valutando altre forme di integrazione o collaborazione aziendale, generando sinergie evolutive nel quadro di una economia moderna ed in movimento;
- rappresentare e tutelare le Imprese associate nei rapporti con le Parti Sociali, con particolare riferimento alla stipula di contratti collettivi di lavoro e accordi contrattuali di 2° livello, nel rispetto dei loro specifici interessi e tenuto conto della struttura e delle dimensioni aziendali;
- rappresentare le imprese associate nella stipula di accordi economici, collettivi, e disciplinari tecnici, di natura tecnica ed economica, a qualsiasi livello, attinenti alla regolare esecuzione dei servizi di trasporto;
- rappresentare il Comparto le Imprese associate nei procedimenti amministrativi e giudiziari, nelle forme previste dalla legge,
- organizzare e/o promuovere seminari e studi, raccogliere informazioni e rilevare dati sugli scenari economici e tecnici di interesse, curare e promuovere pubblicazioni di interesse, anche prodotte da Enti esterni, e attività utili ad alimentare e favorire il miglioramento tecnico ed organizzativo complessivo, e far conoscere, in modo appropriato, l'importanza del trasporto nell'economia

generale;
- fornire alle imprese associate, servizi utili e opportuni strumenti finalizzati alla efficace informazione, formazione, consulenza tecnica, amministrativa, legale, tributaria e normativa;
- favorire e concludere accordi con le altre associazioni di categoria, a livello nazionale ed internazionale, per la valorizzazione del Comparto, promuovendo azioni unitarie volte alla realizzazione di un efficiente e sostenibile sistema di trasporto;
- supportare le imprese nei percorsi di miglioramento organizzativo, tecnologico e ambientale rivolti alla sostenibilità ed al miglioramento continuo, direttamente o per il tramite di organizzazioni, enti e/o partner;
- partecipare alle attività di Organismi Associativi o Istituti, nell'interesse del Settore;

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Strumenti, azioni, attività e metodi attraverso i quali la Federazione persegue i propri scopi sono esplicitati nel Regolamento di Esercizio di cui all'art. 17.

Titolo II dei Soci

Art. 4 I Soci della Federazione

Possono essere Soci della Federazione:

a) le Organizzazioni di Imprese che operano nel Comparto Trasporto e Logistica delle merci;
b) le singole Imprese del Comparto Trasporto e Logistica delle merci;
c) le Imprese operanti in settori connessi, affini e/o interessati alle attività di cui ai punti a) e b).

Con l'adesione alla FIAP i soggetti di cui ai punti a) e b) contraggono tutti gli impegni derivanti dall'osservanza del presente Statuto e del Regolamento di esercizio di cui all'Art. 17.

Divengono Soci Ordinari della Federazione le Organizzazioni e le Imprese di cui ai punti a) e b) del presente Articolo che partecipano e contribuiscono all'attività della Federazione con riferimento agli obiettivi dell'Articolo 3), che successivamente all'accoglimento dell'istanza di adesione, versano le quote associative di cui al successivo Art. 11 – comma 1) punto g).

I Soci Ordinari devono prestare la più ampia collaborazione utile al raggiungimento degli obiettivi della Federazione, hanno facoltà di voto sulle questioni poste all'Ordine del Giorno dagli Organi della Federazione ai quali partecipano, e nella elezione dei componenti il Consiglio Nazionale FIAP, Organo Statutario nel quale possono essere eletti dall'Assemblea.

È ammessa la costituzione, su proposta del Comitato di Presidenza e successiva delibera del Consiglio Nazionale, di Commissioni, suddivise per argomento o area di interesse, raggruppanti Soci Ordinari al fine dell'esame di specifiche tematiche, norme e/o ulteriori disposizioni, a supporto delle decisioni degli Organi di Rappresentanza della Federazione. Nel Regolamento di esercizio di cui all'Art. 17 sono indicate le istruzioni specifiche utili alla loro formazione e operatività.

Divengono Soci Aggregati i soggetti giuridici di cui all'Art. 4 punto c), che svolgono attività di interesse per la Federazione e/o per le Organizzazioni e le Imprese di cui all'articolo 4 punti a) e b) che, in riferimento agli obiettivi di cui all'Articolo 2), si affiancano, partecipano, supportano e contribuiscono alle attività della Federazione, condividendone i principi e sostenendone le attività, economicamente e fornendo conoscenze ed esperienza, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato di Presidenza della Federazione, e delle modalità esplicitate nel Regolamento di Esercizio di cui all'Articolo 17). Hanno facoltà di presenziare ai lavori dell'Assemblea Generale e possono essere invitati alla partecipazione delle riunioni del Consiglio Nazionale in relazione a specifiche competenze connesse agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, ed ai lavori delle Sezioni specializzate.

Art. 5 Modalità di adesione

L'istanza di adesione alla Federazione, in qualità di Socio Ordinario, va presentata, a firma del Legale Rappresentante l'Associazione o l'Impresa proponente, al Comitato di Presidenza della Federazione, secondo le modalità ed i modelli esplicitati nel Regolamento di esercizio dell' Articolo 17.

L'adesione, qualora accolta, ha la durata di un biennio, e si ritiene tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, secondo le indicazioni esplicitate nel Regolamento di esercizio dell'Articolo 17.

Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di adesione, l'impresa proponente ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale della Federazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di diniego. Il Consiglio Nazionale esaminerà e delibererà sulla questione nel corso della prima riunione utile. Nel caso di conferma del diniego all'ammissione, il soggetto richiedente ha l'ulteriore facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri della Federazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione del Consiglio Nazionale. Il Collegio adito dovrà esaminare l'istanza e deliberare entro e non oltre i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile e inappellabile.

L'istanza di adesione alla Federazione, in qualità di Socio Aggregato, va presentata, a firma del Legale Rappresentante l'Impresa proponente, al Comitato di Presidenza della Federazione, secondo le modalità ed i modelli esplicitati nel Regolamento di esercizio. L'adesione, qualora accolta, avrà durata in relazione agli obiettivi di interesse per la Federazione e/o per i Soci Ordinari, esplicitati nell'istanza, ai progetti ed ai programmi connessi, e comunque non potrà essere inferiore all'anno solare.

Art. 6 Perdita dei requisiti di Socio

La qualifica di Socio si perde:

a) **per dimissioni.** Per i Soci di cui all'Articolo 4 punto a) le dimissioni dovranno essere firmate dal Legale Rappresentante l'Organizzazione di Imprese, ed inviate alla Federazione, alla attenzione del Comitato di Presidenza, a mezzo PEC ovvero tramite Raccomandata r/r. Per i Soci di cui all'Articolo 4 punto b) e c) le dimissioni dovranno essere firmate dal Legale Rappresentante l'Impresa, ed inviate a mezzo PEC ovvero tramite Raccomandata r/r alla Federazione, alla attenzione del Comitato di Presidenza e saranno valide al termine dell'anno solare dalla prima scadenza utile dell'adesione stessa;

b) **per radiazione**, deliberata e comunicata a mezzo PEC ovvero raccomandata r/r, dal Comitato di Presidenza a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione, ovvero nel caso di mancato rispetto degli oneri relativi ai Soci, indicati nel presente Statuto e nel Regolamento di esercizio. Avverso il provvedimento di radiazione è ammesso il ricorso al Consiglio Nazionale, da presentare a mezzo PEC ovvero Raccomandata r/r, entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione della radiazione. Il giudizio dell'Organo statutario adito è inappellabile;

c) **per espulsione**, deliberata e comunicata a mezzo PEC ovvero raccomandata r/r, dal Comitato di Presidenza per adempimento di atti che hanno recato nocumento all'immagine, all'integrità, alla moralità ed agli interessi materiali, attuali e futuri della Federazione; per aver messo in atto comportamenti e manifestazioni tali da porre il Socio in condizioni di incompatibilità con le delibere assunte dalla Federazione. Il provvedimento di espulsione ha effetto immediato. Avverso il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Consiglio Nazionale, da presentare sempre a mezzo PEC ovvero Raccomandata r/r, entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione della radiazione. Il giudizio dell'Organo statutario è inappellabile.

La perdita del requisito di Socio non esonera dagli impegni

assunti ai sensi dello Statuto in riferimento al pagamento delle Quote Associative di cui all'Articolo 11 – comma 1) punto g).

Titolo III degli Organi Statutari

Art. 7 Organi Statutari

Sono Organi Statutari della Federazione:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
d) il Segretario generale;
e) il Comitato di Presidenza;
f) il Collegio dei Revisori;
g) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche di cui ai punti da b) a f) hanno durata triennale, riferita alla data di elezione o nomina, con possibilità di rielezione o conferma. Le cariche statutarie di cui alle lettere b), c), e), f) e g) sono espletate a titolo gratuito.

Art. 8 dell'Assemblea

L'Assemblea Generale, costituita validamente, è sovrana ed è presieduta dal Presidente della Federazione.

L'Assemblea Generale è costituita dai Rappresentanti dei Soci Ordinari in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari.

L'Assemblea Generale è convocata e si riunisce, in via ordinaria, in presenza ovvero in via telematica, almeno una (1) volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro i termini di cui all'Art. 16, in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata, al Comitato di Presidenza, da un numero di Soci Ordinari, in regola con gli obblighi Statutari, pari ad 1/5 del loro totale.

La convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente Federale, con avviso scritto inviato, a mezzo raccomandata r/r ovvero a mezzo PEC, agli aventi diritto almeno dieci giorni prima di quello dell'evento, e deve contenere gli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno, la data l'orario e il luogo dell'incontro, ovvero le modalità tecniche e di acceso per lo svolgimento telematico in remoto. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere inviata a mezzo PEC, stesso contenuto, accompagnata da un avviso verbale preventivo, cinque giorni prima della data fissata per l'incontro.

Qualunque siano gli argomenti posti all'Ordine del giorno, le riunioni dell'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti più uno (1) spettanti a tutti i suoi membri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti. La riunione in seconda

convocazione si terrà trascorsa almeno una (1) ora da quella fissata per la prima convocazione.
Le delibere assembleari sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale quello del Presidente della Federazione.
Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai Soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza.
Partecipano all'Assemblea Generale, con voto consultivo i Componenti il Collegio dei Probiviri.
Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale.

Art. 9 dei compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale svolge i seguenti compiti istituzionali:

1) approvazione del bilancio, consuntivo e preventivo;
2) delibera sui temi di interesse generale per la categoria, individua e fissa le direttrici dell'attività della Federazione;
3) elegge i componenti il Consiglio Nazionale;
4) elegge i componenti il Collegio dei Probiviri, nominandone il Presidente;
5) delibera sulle relazioni morali ed economiche della Federazione;
6) delibera sulle eventuali modifiche ed integrazioni allo Statuto;
7) ratifica il contenuto del Regolamento di Esercizio su proposta del Consiglio Nazionale;

Art. 10 Voti spettanti ai Componenti l'Assemblea Generale

Alle Organizzazioni territoriali di imprese di cui all'articolo 4 - punto a), in regola con le norme statutarie, è attribuito un (1) voto di diritto, ed a un numero di voti calcolato in base alla quota associativa versata secondo quando stabilito nel Regolamento di esercizio di cui all'Articolo 17.
Ai Soci Ordinari di cui all'articolo 4 – punto b) in regola con le norme statutarie, è attribuito un (1) voto.
Per il calcolo della capacità di voto si terrà conto dei contributi associativi versati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione assembleare.
La capacità di voto di una Socio Ordinario potrà essere delegata unicamente ad altro Socio Ordinario. Un Socio Ordinario può essere portatore di una sola delega della capacità di voto di diritto.
La capacità di voto delle Organizzazioni territoriali di imprese, di cui all'Articolo 4) – punto a) è attribuita al Legale rappresentante la stessa. È ammessa la delega della capacità di voto all'interno della medesima Organizzazione territoriale. La scelta del delegato dovrà avvenire in una Assemblea dell'Organizzazione territoriale a cui dovrà partecipare un Rappresentante del Consiglio Nazionale in

carica o suo Delegato. Le disposizioni tecniche ed organizzative relative all'Assemblea territoriale sono contenute nel Regolamento di esercizio di cui all'Articolo 17.

Art. 11 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito da undici (11) a quindici (15) membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci Ordinari in regola con gli obblighi statutari, e svolge i seguenti compiti:

a) elegge nel suo seno, il Presidente della Federazione;
b) delibera sulla adesione o iscrizione della Federazione a Enti, Associazioni o soggetti, anche natura privatistica, aventi finalità di interesse per le imprese associate, individuandone gli eventuali Rappresentanti;
c) nomina o designa, su proposta del Presidente, i Rappresentanti della Federazione in Enti, Organi o soggetti aventi anche natura privatistica in cui tale rappresentanza sia prevista dalle Leggi e dai Regolamenti, ovvero sia richiesta ed ammessa;
d) coopta, su proposta del Presidente, fino a nove (9) ulteriori Soci Ordinari, in regola con gli obblighi Statutari, impegnati o esperti in materie di specifico interesse per il Settore, con facoltà di voto consultivo, secondo le indicazioni individuate nel Regolamento di esercizio di cui all'Articolo 17;
e) nomina il Segretario Generale della Federazione a cui può attribuire poteri anche ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 15 del presente statuto;
f) ratifica l'assunzione di Personale Dirigente;
g) delibera l'entità delle quote associative relative alle tipologie di Soci di cui al Titolo III del presente Statuto, su proposta del Comitato di Presidenza;
h) esamina e delibera i rendiconti economici finanziari, preventivo e consuntivo, proposti dal Comitato di Presidenza, da portare in approvazione all'Assemblea Generale, entro e non oltre la fine del 1° quadrimestre di ciascun anno;
i) delibera il contenuto del Regolamento di Esercizio e del Codice Etico della Federazione, e ratifica le modifiche o le integrazioni ad essi apportate nel caso di necessità urgenti di natura gestionale, organizzativa ed operativa, dal Comitato di Presidenza;
j) delibera la costituzione o lo scioglimento, in seno alla Federazione, di Sezioni Specializzate dedicate a temi di interesse attuali e futuri per le imprese del settore;
k) esamina e decide sui ricorsi di cui agli Articoli 5 e 6, procedimenti per i quali può chiedere il contributo

del Collegio dei Probiviri di cui all'Articolo 14;

l) può chiedere parere consultivo al Collegio dei Probiviri di cui all'Articolo 14 su questioni di natura statutaria, regolamentare ed etica;

m) esprime il proprio parere e delibera su ogni e qualsiasi argomento posto alla sua attenzione dagli Organi Federali;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto;

Il Consiglio Nazionale è convocato, e si riunisce in presenza ovvero in via telematica, almeno una volta ogni tre (3) mesi, ovvero secondo una programmazione concordata tra i suoi Componenti ed il Segretario generale, o quando almeno 1/5 (un quinto) dei suoi Componenti complessivi, o il Segretario Generale lo richiedono al Comitato di Presidenza.

L'avviso di convocazione, fatto dal Presidente Federale, ovvero dal Consigliere Nazionale eletto, più anziano di età anagrafica, qualora il Presidente non sia stato ancora eletto, viene trasmesso con avviso scritto inviato, a cura del Segretario generale, a mezzo raccomandata r/r ovvero a mezzo PEC, anticipato da un avviso preventivo verbale o scritto, agli aventi diritto almeno dieci giorni prima di quello dell'evento, e deve contenere gli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno, la data l'orario e il luogo dell'incontro, ovvero le modalità tecniche e di acceso per lo svolgimento telematico in remoto. In casi di particolare urgenza, la convocazione può essere inviata, medesimo metodo, a mezzo PEC, stesso contenuto, accompagnata da un avviso verbale o scritto preventivo, cinque giorni prima della data fissata per l'incontro.

I Componenti il Consiglio Nazionale, effettivi o cooptati, eletti ed assenti dalle riunioni convocate senza giustificazione per legittimo impedimento, per più di due (2) riunioni consecutive, decadono dalla carica e lo stesso Consiglio Nazionale provvederà alla surroga.

I Componenti così nominati rimarranno in carica fino alla Assemblea Nazionale immediatamente successiva.

Ogni Componente effettivo ha diritto ad un (1) voto. Le votazioni sono normalmente palesi. Sono, invece, segrete qualora richieste dal Presidente, o da almeno 1/3 (un terzo) dei Componenti presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza dei voti effettivi presenti.

La carica di Consigliere Nazionale ha durata triennale, ma decade effettivamente all'atto dell'insediamento del Consiglio Nazionale successivamente eletto dall'Assemblea Generale.

Art. 12 Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio Nazionale, nel suo seno. Ha la rappresentanza legale nonché

politica della Federazione. Il Presidente ha la facoltà di conferire la delega di rappresentanza della Federazione per la trattazione di specifici argomenti o aree specifiche di interesse, anche in riferimento all'articolo 4 – quinto periodo del presente Statuto.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza.
Nella medesima riunione di elezione, nomina tre Vice Presidenti tra i componenti il Consiglio Nazionale, in rappresentanza delle regioni del Nord, del Centro e del Sud del Paese, secondo i riferimenti territoriali individuati nel Regolamento di esercizio di cui all'Art. 17.
Propone al Consiglio Nazionale la cooptazione di fino a sette (7) Soci Ordinari, in regola con gli obblighi Statutari, impegnati ed esperti in materie di specifico interesse per il settore.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte e svolte dal Vice Presidente nominato più anziano, e presente.
La carica di Presidente della Federazione ha durata triennale, ma decade effettivamente all'atto della nuova nomina da parte del Consiglio Nazionale eletto dall'Assemblea Generale, insieme a quella di Vice Presidente,

Art. 13 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale. Si riunisce, in presenza ovvero in via telematica, almeno una (1) volta al mese secondo un calendario programmato e concordato tra i suoi Componenti ed il Segretario generale.
Al Comitato di Presidenza, su indicazione del Presidente, possono essere chiamati a partecipare, altri Componenti il Consiglio Nazionale e ulteriori soggetti, anche componenti dello Staff della Federazione, in relazione a conoscenze e competenze connesse alle questioni e argomenti in discussione.
È compito del Comitato di Presidenza:

i. decidere sulle questioni poste dal Consiglio Nazionale, nei limiti da esso fissati, e svolgere i compiti affidati dal medesimo Organo Statutario;
ii. definire l'organizzazione degli uffici;
iii. delibera l'assunzione del Personale;
iv. nomina il Responsabile Amministrativo della Federazione, anche nella figura del Segretario generale;
v. propone al Consiglio Nazionale l'ammontare delle quote associative, per le tipologie di Soci di cui al Titolo II del presente Statuto;
vi. propone forma e contenuto del Regolamento di Esercizio e del Codice Etico al Consiglio Nazionale. È fatta salva la facoltà del Comitato di introdurre

modifiche ed integrazioni agli stessi nel caso di necessità urgenti di natura gestionale, modifiche o le integrazioni ad essi apportate dal Comitato di Presidenza nel caso di necessità urgenti di natura gestionale, da sottoporre per la ratifica al Consiglio Nazionale;

vii. esaminare le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo, predisposte dal Responsabile Amministrativo, da trasmette al Consiglio Nazionale;

viii. può chiedere parere consultivo al Collegio dei Probiviri di cui all'Articolo 14, su questioni di natura statutaria e regolamentare;

ix. monitorare la gestione economica delle sedi operative territoriali di diretta emanazione della Federazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Segretario;

x. esamina la proposta e delibera l'attivazione di Sedi di Rappresentanza territoriale della Federazione, presso le strutture di Imprese Associate, ai sensi dell'Articolo 2, in regola con gli obblighi Statutari;

Il Comitato di Presidenza, nell'attuazione dei propri compiti, può avvalersi di singoli, o gruppi, di esperti, consulenti, dei diversi settori di interesse per le imprese rappresentate dalla Federazione, in campo legislativo, giuridico, tecnico, finanziario, commerciale ed assicurativo, la cui riunione congiunta costituisce il Comitato Tecnico Scientifico della Federazione.

Il Comitato di Presidenza esercita le proprie prerogative per il medesimo periodo di validità delle cariche di cui all'Articolo 7 – punto c) .

Art. 14 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, è eletto, tra i Soci in regola con gli oneri statutari e regolamentari, dall'Assemblea Generale della Federazione, che provvede alla contestuale nomina del suo Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

a) esprimere il proprio parere o decidere in modo inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere fra gli associati, quando le parti in causa, il Consiglio Nazionale o il Comitato di Presidenza ne facciano richiesta, ed esprimere il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Federazione e sulla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

b) esaminare su proposta del Consiglio Nazionale, particolari situazioni venutesi a creare attinenti la vita federativa, ivi compresa l'applicazione del Codice Etico;

Titolo IV del Segretario Generale della Federazione

Art. 15 Segretario Generale

Alla gestione amministrativa, alla direzione degli uffici di rappresentanza e delle strutture operative attivate direttamente a livello territoriale e nazionale della FIAP, è preposto il Segretario Generale, di cui all'articolo 7 – primo periodo, punto d) del presente Statuto. Egli provvede, anche in base alle decisioni ed alle disposizioni degli altri Organi Statutari, alla esecuzione delle deliberazioni assunte e quant'altro è necessario per il regolare funzionamento della Federazione. Esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza.

Titolo V del Patrimonio e delle entrate della Federazione

Art. 16 Patrimonio, entrate ordinarie e straordinarie, gestione economica e rendiconti economici e finanziari, della Federazione

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili, immobili e dai valori che per acquisto, Lasciti e donazioni comunque vengano in possesso della Federazione, dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, nonché dagli interessi attivi, rendite patrimoniali e/o delle somme accantonate per qualsiasi scopo riferibile agli obiettivi statutari di cui all'Articolo 3.

Fanno parte del patrimonio le entrate ordinarie della Federazione, le quote associative versate dai Soci Ordinari direttamente alla Federazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale della Federazione, con le modalità individuate nel Regolamento di esercizio di cui all'Articolo 17, nonché:

- gli eventuali contributi economici conferiti dai Soci Aggregati di cui all'Articolo 4 ;
- le quote associative, o parte di esse, esatte per effetto e tramite eventuali convenzioni specifiche stipulate dalla Federazione con Enti Pubblici;

I contributi volontari di ulteriori Enti e/o Privati, versati direttamente alla Federazione, costituiscono entrate straordinarie, ed insieme ad ogni altra entrata straordinaria, vanno imputati direttamente a patrimonio della stessa.

Con il patrimonio si provvede alle spese utili al funzionamento della Federazione.

L'esercizio finanziario della Federazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il primo quadrimestre di ogni anno dovrà essere approvato sia il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno immediatamente precedente, sia quello preventivo.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché eventuali fondi di riserva o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla

legge.
In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo dovrà essere secondo le modalità di cui al successivo Articolo 19.
Le quote associative e/o i contributi versati non sono trasmissibili, eccezion fatta per trasferimenti causa morte. Non è prevista, in alcun modo, la rivalutazione degli stessi.

Titolo VI del Regolamento di Esercizio e Codice Etico della Federazione

Art. 17 Regolamento di esercizio

Il Regolamento di esercizio è il documento contenente le regole e/o le disposizioni attraverso le quali gli Organi Statutari della Federazione, nel suo complesso, opera. Proposto nella forma e nel contenuto dal Comitato di Presidenza, viene deliberato dal Consiglio Nazionale. Di regola, ha validità biennale, dalla sua prima concreta formulazione e approvazione.
Qualora intervengano necessità urgenti di natura gestionale, organizzativa ed operativa, il Comitato di Presidenza ha la facoltà di apportare al Regolamento di Esercizio, modifiche o integrazioni, la cui operatività potrà entrare in funzione successivamente alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Art. 18 Codice Etico

La FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali adotta un Codice Etico quale strumento di indirizzo e impulso per ogni sua componente, sia essa statutaria o associativa. Il Codice Etico nella forma e nel contenuto, individuata dal Comitato di Presidenza e ratificata dal Consiglio Nazionale, entra in funzione a far data dalla sua prima concreta approvazione o adozione. La Federazione, in mancanza di un Codice Etico di sua diretta emanazione, su delibera del Consiglio Nazionale, può fare riferimento a quello adottato dalla eventuale Confederazione di riferimento.

Art. 19 Scioglimento della Federazione

Qualora venga domandato lo scioglimento della Federazione, da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito. Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 della totalità dei voti spettanti ai soci.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 20 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Esercizio di cui all'Art. 17 , si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle Leggi ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Scarpa Roberto

F.to Giulia Clarizio Notaio l.s.